

**INTEGRAZIONE AL PROTOCOLLO REGIONALE IN MATERIA DI  
STABILIZZAZIONE DEL LAVORO PRECARIO E VALORIZZAZIONE DELLE  
ESPERIENZE LAVORATIVE NELLE AZIENDE ED ENTI DEL SSR**

**SOTTOSCRITTO IL 30 LUGLIO 2007**




**(Personale della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa)**

Il giorno *19* ~~Giugno~~ *2008* presso la sede dell'Assessorato alle politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna a Bologna, nel Viale Aldo Moro, 21, si è tenuto un incontro tra l'Assessorato regionale alle Politiche per la salute e le Segreterie regionali delle Organizzazioni Sindacali per la dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, per la trattazione delle problematiche connesse all'applicazione da parte degli Enti e delle Aziende del SSR e di ARPA dell'Emilia-Romagna del protocollo regionale in materia di stabilizzazione del lavoro precario e valorizzazione delle esperienze lavorative sottoscritto il 30 luglio 2007, anche in relazione alle disposizioni dettate in materia dalla legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007).

**LE PARTI**

Premesso e considerato:

- ✓ Che il quadro normativo nazionale di riferimento per la definizione delle politiche delle risorse umane nell'ambito del SSR per l'anno 2008 rimane sostanzialmente quello definito dalla legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006). Essa infatti, in coerenza con gli intenti espressi nel Patto per la salute sottoscritto in data 28 settembre 2006 tra il Governo e le regioni, aveva delineato un quadro di obiettivi e



di vincoli riferiti al triennio 2007/2009, il quale non è modificato dalla legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007), se non per l'integrazione del concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria delle risorse necessarie per la contrattazione collettiva nazionale e per l'inserimento di alcune disposizioni volte a sostenere ulteriormente l'attuazione delle politiche di stabilizzazione del precariato;

- ✓ Che queste ultime disposizioni si propongono in particolare di:
  - a) accelerare l'attuazione dei processi di stabilizzazione, anche attraverso la previsione di un termine entro il quale le pubbliche amministrazioni devono predisporre, in sede di programmazione triennale dei fabbisogni, i relativi piani (art. 3, comma 94);
  - b) individuare strumenti aggiuntivi al fine di facilitare la piena attuazione delle politiche di stabilizzazione (si veda, con specifico riferimento alla dirigenza sanitaria, l'art. 3, comma 115);
  - c) limitare, in coerenza con l'attuazione delle suddette politiche, il ricorso ai contratti di lavoro precari, anche tramite la modifica in senso restrittivo della disciplina dettata dall'art. 7, comma 6, e dall'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001;
  
- ✓ Che l'art. 1, comma 565, della legge n. 296/2006 prevede che le regioni, nella definizione negli indirizzi relativi all'attuazione delle politiche di stabilizzazione, possano, nella loro autonomia, fare riferimento ai principi desumibili dalle disposizioni dettate in materia per il personale delle amministrazioni dello Stato.

Ciò premesso,



## CONCORDANO

di confermare il contenuto del protocollo regionale del 30 luglio 2007, apportando le modifiche e/o integrazioni di seguito riportate al fine di facilitare la piena realizzazione delle politiche di stabilizzazione del precariato in attuazione delle disposizioni contenute nella legge n. 244/2007.


**Modifiche ed integrazioni al § 3 (Risorse disponibili e tempi di attuazione)**

Le politiche per la trasformazione delle posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato dovranno essere perseguite predisponendo tempestivamente, e comunque entro il termine necessario del 30 giugno 2008, i piani pluriennali delle stabilizzazioni, ovvero, se già predisposti, le eventuali integrazioni dirette a recepire le indicazioni contenute nel presente protocollo. Essi dovranno contenere l'indicazione di tempi certi per l'adozione degli atti di attuazione.

Il piano delle stabilizzazioni dovrà trovare attuazione entro il 2009. Ove sia necessario, in relazione alla consistenza ed alla disponibilità delle risorse economiche di cui al § 3, il processo di stabilizzazione potrà trovare attuazione anche con riferimento all'anno 2010.

A livello Aziendale sono costituiti appositi Osservatori tecnici, con la partecipazione dei rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, al fine di esaminare e monitorare l'attuazione dei processi di stabilizzazione e lo stato dei contratti di lavoro precari che, secondo gli indirizzi regionali, sono oggetto di proroga in quanto ricoprono le posizioni da stabilizzare.

L'Assessorato regionale alle politiche per la salute, tramite il competente Servizio della Direzione Generale Sanità e politiche sociali e in collaborazione con l'Osservatorio regionale per le politiche del personale della Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e



amministrativa e gli Osservatori Aziendali, assicura il coordinamento ed il monitoraggio delle politiche di stabilizzazione perseguite dagli Enti del SSR e dell'attuazione delle relative procedure. A questo fine verrà attivata una specifica indagine diretta a verificare la predisposizione del piano delle stabilizzazioni entro il termine del 30 giugno 2008 e ad acquisire i dati sulle posizioni di lavoro già stabilizzate, anche tramite gli ordinari strumenti di reclutamento, o di cui si prevede la stabilizzazione.



### **Modifiche ed integrazioni al § 5 (Strumenti giuridici)**

In coerenza con quanto disposto dalla Legge n. 244/2007, all'art. 3, comma 115, lettera b), nelle procedure di reclutamento relative alla dirigenza sanitaria per la copertura dei fabbisogni professionali stabili individuati nel piano triennale delle stabilizzazioni, il servizio prestato nelle forme previste dal § 2 (rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di prestazione d'opera intellettuale e altre forme di lavoro autonomo, ad esempio P.IVA) presso l'Azienda che bandisce il concorso è equiparato al servizio di ruolo ed è valutato ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 483/1997 in materia di punteggio.

### **Chiarimenti in merito ai criteri da seguire per l'individuazione delle posizioni di lavoro da stabilizzare**

Si richiamano di seguito alcuni principi già contenuti nel protocollo del 30 luglio 2007. L'individuazione delle posizioni di lavoro suscettibili di essere inserite nel piano aziendale delle stabilizzazioni deve avvenire in relazione alle necessità organizzative aziendali connesse ad attività istituzionali e continuative, e quindi all'effettivo fabbisogno di lavoro stabile, e secondo modalità tali da garantire la compatibilità con gli obiettivi economici fissati dalla programmazione regionale.

Ciò premesso, si chiarisce quanto segue.



La riconducibilità della posizione di lavoro alle attività istituzionali e continuative deve essere valutata con riferimento alla sostanza dell'attività lavorativa svolta "più che al contenuto formale dei contratti o alle loro fonti di finanziamento" (Protocollo 30 luglio 2007, pag. 6).


La ricognizione delle forme contrattuali precarie in essere al 31.12.2006, preliminare alla definizione del piano delle stabilizzazioni, deve considerare tutti i contratti precari, a prescindere dalla misura dell'impegno orario richiesto (difatti una posizione di lavoro da stabilizzare può essere individuata anche tramite "aggregazioni di posizioni tali da configurare unità equivalenti a tempo pieno"; Protocollo 30 luglio 2007, pag. 8).

Si precisa ulteriormente che, fermo restando il possesso dei requisiti d'accesso alla posizione, a tutti i precari in questione deve essere garantita la possibilità di partecipare alle procedure concorsuali pubbliche bandite per la copertura delle posizioni con le forme di valorizzazione di cui al § 5, indipendentemente dall'impegno orario prestato.

\*\*\*

Il competente Servizio della Direzione Generale Sanità e politiche sociali adotterà, entro il corrente mese, una circolare con le indicazioni applicative dei protocolli regionali, con particolare riferimento a questi aspetti:

- la limitazione della nuova attivazione di contratti di lavoro flessibile, nel rigoroso e pieno rispetto delle norme di legge in materia (per quanto attiene ai contratti di lavoro autonomo disciplinati dall'art. 7, comma 6 e seguenti, del d. lgs. 165/2001 si farà riferimento anche ai contenuti della direttiva approvata dalla Giunta regionale con la delibera n. 556 del 21 aprile 2008, la quale costituisce atto di indirizzo per le Aziende ed Enti del SSR);
- i limiti a bandire e/o espletare concorsi pubblici per i profili interessati alle stabilizzazioni prima dell'esaurimento delle relative procedure;




- la possibilità di proroga dei contratti precari che ricoprono le posizioni da stabilizzare anche in assenza del titolo di specializzazione.

Bologna, li 19 GIUGNO 2008


L'Assessore alle Politiche per la Salute

Giovanni Bissoni



Per le Organizzazioni Sindacali:


SNABI SDS




AUPI




CISL FPS-COSIADI



CGIL FP



UIL FPL



CIDA SIRDISS

